

## Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 36-23923/2010

**OGGETTO: Progetto:** "Comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i."

**Proponente:** ICOS ECOLOGIA s.r.l.

**Comune:** None (TO)

Procedura di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

### Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

#### Premesso che:

- in data 30/03/2010 la società ICOS ECOLOGIA s.r.l. sede legale in Nichelino (TO) Via Cacciatori n. 78/bis, Partita IVA e C.F. 07959760013, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.*", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 15/04/2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 0330534 del 22/04/2010 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e ai Servizi interessati dell'Organo Tecnico della Provincia;

#### Rilevato che:

##### *Localizzazione*

- il sito oggetto dell'intervento è localizzato in None, in Strada Pinerolo 86 e caratterizzato dai catastali n. 236 e 373 del Foglio 14; l'area in oggetto è ricompresa nell'ambito urbanistico con destinazione ad uso Industriale ove è anche localizzato lo stabilimento della Indesit spa ovvero a cavallo della SR 23 denominata in questo tratto "Strada Pinerolo";

- nel lotto, con una superficie di circa 10.000 mq, sono presenti un capannone industriale di circa 2.600 mq ed una palazzina uffici di circa 150 mq; è prevista la realizzazione di una nuova tettoia di circa 1.000 mq;
- la finalità poste alla base del progetto è il recupero delle frazioni “leggere” (carta cartone legno e plastiche) derivanti da cantieri che sono generalmente avviate a smaltimento in discarica;
- il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la messa in riserva (operazione R13) ed il recupero (operazioni R5 ed R3) di rifiuti speciali non pericolosi, prevalentemente provenienti da attività di costruzione e demolizione e la cantieristica edilizia ed infrastrutturale in genere; le finalità delle operazioni di recupero sono la produzione di materia prima seconda;
- in particolare si prevedono operazioni di recupero dei sovvalli leggeri (carta/cartone, legno, plastiche) mediante operazioni di triturazione, vagliatura, selezione e pulizia;
- le attività di recupero verranno realizzate attraverso l’impiego di una linea impiantistica dedicata; l’impianto dedicato al trattamento dei sovvalli leggeri si basa sulla sequenza di operazioni (in parte manuali e per la maggior parte meccanizzate) finalizzate alla separazione dei materiali eterogenei di scarto ed alla successiva frantumazione del materiale secondo granulometrie predefinite (utili a differenti applicazioni d’uso); funzionale all’impianto ed alla operazione di carico è infine un mezzo mobile, quale può essere un movimentatore gommato con ragno;
- i materiali in oggetto possono presentare fin dall’inizio caratteristiche di relativa omogeneità, ovverosia se derivanti da attività di demolizione precedute da un processo di separazione preliminare di materiali diversi (quali carta, plastica, legno, ecc.) oppure invece essere frutto di una demolizione non selettiva (dando luogo al cosiddetto materiale “caotico”);
- le attività preliminari da effettuare prima delle operazioni di recupero del materiale in ingresso consistono semplicemente nell’organizzare gli stoccaggi degli stessi in differenti cumuli in funzione della provenienza della tipologia della lavorazione ;
- i rifiuti che si intendono trattare, sono individuati ai seguenti punti dell’allegato 1 sub allegato 1 del DM 05/02/2008 e s.m.i.,:
  - *punto 1.1 “rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta”*
  - *punto 2.1 “rifiuti di vetro in forma non disperibile”*
  - *punto 3.1 “rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile”*
  - *punto 3.2 “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe”*
  - *punto 6.1 “rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici”*
  - *punto 7.1 “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto”*
  - *punto 7.2 “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto”*
  - *punto 7.29 “rifiuti di lana di vetro e lana di roccia”*
  - *punto 7.31 bis “terre e rocce di scavo”*
  - *punto 9.1 “scarti di legno e sughero, imballaggi di legno”*
- il proponente prevede un quantitativo massimo di rifiuti stoccabili all’interno dell’area di 16.000 t;

### **Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti pareri da parte dei seguenti soggetti:

- nota dell'ARPA; ;
- nota del Servizio Difesa del Suolo;
- nota del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino;
- nota del Servizio Qualità dell'Aria
- nota del comune di None;

### 1. dal punto di vista della **pianificazione territoriale:**

#### *Vincoli e fasce di rispetto*

- l'area oggetto dell'intervento è situata nei territori, individuati dalla variante al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvata con DPCM del 13/11/2008, in fascia C a tergo della delimitazione definita cartograficamente come "*limite di progetto tra la fascia B e C*";
- tale delimitazione indica le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio e, come indicato all'art. 28 delle Norme di Attuazione del PAI, "*...allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta*"; pertanto, l'area oggetto dell'intervento, fino al completamento ed avvenuto collaudo delle opere idrauliche, è situata in territori ricadenti in fascia B;
- in particolare, l'articolo 30 comma 2 lettera b) prevede che in fascia B siano vietati "*..la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora abrogato e sostituito dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) .....*";

#### *Pianificazione Comunale*

- l'area in cui è collocato l'impianto ricade in una zona di P.R.G.C. "IR7" definita come "*Area produttiva di riordino e completamento*", generalmente idonea ad ospitare attività produttive-artigianali senza particolari limitazioni;
- in base alla seconda variante strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al PAI, l'area in oggetto è inserita nella Classe IIIb2 di pericolosità geomorfologica: "*porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente*" (Circolare P.G.R. del 08/05/1996 n. 7/LAP);
- nel caso in questione l'intervento di riassetto territoriale previsto in attuazione delle previsioni del PAI consiste nella realizzazione dell'argine del torrente Chisola che risulta attualmente in corso di ultimazione;
- la realizzazione ed il collaudo dell'argine suddetto sono elementi essenziali per la piena attuazione delle previsioni edificatorie contenute nel vigente P.R.G.C. in merito alla zona urbanistica succitata;
- in assenza delle opere di riassetto succitate sugli edifici a servizio delle attività produttive esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia; non sono consentiti ampliamenti della superficie coperta con nuove unità produttive o di servizio; è viceversa ammessa, al fine di consentire un più razionale utilizzo degli edifici ed ottimizzare i cicli produttivi e la sicurezza sul lavoro, la realizzazione, previa verifica idrogeologica-geotecnica, di impianti e di pertinenze dell'attività (tettoie, baie di carico ecc...); la demolizione e ricostruzione è consentita ove non comporti aumento delle superfici, adottando soluzioni tecniche e tipologie migliorative;

- sulla base delle considerazioni sopra sviluppate si può dunque concludere che:
  - l'attività è compatibile dal punto di vista urbanistico trattandosi di un impianto industriale esistente già inserito in ambito prevalentemente produttivo;
  - l'esercizio dell'impianto è espressamente vietato dalle norme di attuazione del PAI fino all'avvenuto collaudo dell'opera di difesa spondale sul Torrente Chisola con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino;

## 2. dal punto di vista **progettuale e tecnico**:

- i codici CER che l'Azienda intende sottoporre ad operazioni di recupero, indicate il relazione al paragrafo 2.3, ricomprendono anche una parte di rifiuti non provenienti da operazioni di demolizione e costruzione (codice attività 17), ed in una caso è indicato un codice inesistente (161201);
- altri codici CER riferiti ad attività 19 derivano già da un'attività di trattamento rifiuti dunque, secondo quanto previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i. art. 6 punto 8, non potrebbero essere sottoposti ad un un'ulteriore attività di recupero R13, come indicato;
- i quantitativi massimi stoccabili dichiarati, viste le dimensioni dei locali e dell'area disponibile, parrebbero sovrastimati, tenendo conto che tutti i rifiuti verranno stoccati nel capannone e sottotettoia;
- si ritiene pertanto che:
  - debbano essere definiti con esattezza i codici CER in ingresso all'impianto;
  - per ogni codice CER richiesto, dovranno essere definite con esattezza le operazioni di recupero a cui verrà sottoposto;
  - dovranno essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto
- inoltre, l'impianto di recupero va considerato quale insieme delle aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati e delle aree di interconnessione fra di esse; occorre pertanto definire con dettaglio la collocazione di tutti i materiali in ingresso ed in uscita ed i rispettivi volumi e superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- occorrono maggiori dettagli sui macchinari utilizzati ed occorre dimostrare che siano idonei al fine dell'ottenimento di materia prima seconda secondo la normativa specifica, e non solo per una mera riduzione volumetrica;
- nella relazione tecnica al paragrafo 2.17 viene dichiarato che verrà posizionato un sistema mobile di deposito di carburante mentre in planimetria n. 3 viene riportata la presenza di una cisterna interrata di 9.000 l; è necessario chiarire tale incongruenza;
- dovrà inoltre essere definita la posizione dell'azienda nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

## 3. dal punto di vista **ambientale**:

### *Acque meteoriche e scarichi*

- si rileva l'intenzione di convogliare le acque meteoriche di prima pioggia raccolte dalle superfici scolanti, previo trattamento, in acque superficiali;
- il proponente dovrà presentare istanza finalizzata all'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del D.P.G.R. 1/R/2006;
- a tal proposito, si ritiene utile evidenziare che:
  - si rilevano alcune discrepanze fra la planimetria nella quale sono rappresentate le canalizzazioni utilizzate per l'allontanamento delle acque meteoriche e la

planimetria nella quale sono evidenziate le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti; occorre sovrapporre i due elaborati;

- considerando che l'immissione delle acque di prima pioggia è prevista in acque superficiali, si rammenta che è necessario acquisire, da parte del gestore del corpo idrico, il nulla osta ai fini idraulici che dovrà essere allegato all'istanza finalizzata all'approvazione del piano di prevenzione e gestione;
- in riferimento a questo ultimo aspetto, si evidenzia che la capacità del canale di ricevere le acque dell'insediamento in occasione di eventi meteorologici intensi e/o prolungati potrebbe risultare critica; pur dando atto nella relazione tecnica specifica dell'esistenza di circa un dislivello di circa 2 metri fra il fondo del canale ed il piano del piazzale, lo scarico del sistema di trattamento sarebbe posizionato, secondo quanto si evince nell'elaborato progettuale, a circa - 1,7 m dal piazzale e dunque con soli 30 cm di dislivello utile per lo scarico libero;
- si ritiene necessario acquisire notizie in merito al recapito dei reflui domestici provenienti dal fabbricato uffici; a tal proposito si rammenta che qualunque scarico non può essere attivato in assenza di autorizzazione espressa;

#### *Emissioni in atmosfera*

- è prevista genericamente la presenza di sistemi di captazione e di abbattimento delle emissioni in atmosfera laddove previsto dalle norme ed il lavaggio delle aree esterne, senza che venga illustrato alcuno specifico sistema;
- la movimentazione di alcuni dei rifiuti indicati può generare emissione di polveri in modo rilevante quindi è utile prevedere un sistema di abbattimento delle emissioni diffuse anche in tale fase (sistema di nebulizzazione od altro);

#### *Clima acustico*

- sulla base delle indagini svolte dal proponente, e dalle analisi svolte dal Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche, non sono emerse problematiche rilevanti in merito all'impatto acustico indotto dall'esercizio delle opere in progetto;
- in ogni caso, al fine di contenere il più possibile l'impatto acustico indotto, si suggerisce di prestare particolare attenzione affinché, durante le operazioni più rumorose condotte all'interno del capannone, i serramenti esterni siano mantenuti chiusi se non i per i tempi strettamente richiesti dal ciclo di lavorazione;
- si ritiene altresì di prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### 4. dal punto di vista **amministrativo**

- l'impresa, per esercitare, dovrà essere iscritta al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ai fini dell'esercizio dell'attività è indispensabile che venga approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;
- ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento di attività;

- il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;

**Ritenuto che:**

- la gestione dell'impianto secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per la gestione dei rifiuti e per la gestione delle acque meteoriche non comporterà un impatto aggiuntivo rilevante rispetto alla situazione attuale dell'area;
- sono necessarie comunque alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- in ogni caso non si potrà mettere in esercizio l'impianto fino all'avvenuto collaudo dell'opera di difesa spondale sul Torrente Chisola;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

**Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:**

*“Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 c. 1 del D.Lgs 152/06”;*

- definire con esattezza i codici CER in ingresso all'impianto;
- definire con esattezza, per ogni codice CER richiesto, le operazioni di recupero previste;
- fornire i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto;
- definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto ed i rispettivi volumi e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- definire i macchinari che verranno utilizzati per il trattamento dei rifiuti e la produzione di materia prima seconda dimostrando che il prodotto ottenuto sia conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- definire i sistemi e le modalità di lavaggio e pulizia dei piazzali;
- definire nel dettaglio i sistemi di captazione e di abbattimento previsti; a tal proposito si rammenta che non possono venire attivati punti di emissione senza la necessaria autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., qualora prevista;
- per la movimentazione dei rifiuti valutare la possibilità di installare impianti di abbattimento delle emissioni diffuse (sistema di nebulizzazione od altro);
- chiarire l'incongruenza relativa all'approvvigionamento di carburante;
- definire la posizione dell'azienda nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di Competenza dei Vigili del Fuoco;
- il progetto deve prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

*“Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;*

- fornire chiarimenti circa le discrepanze fra la planimetria nella quale sono rappresentate le canalizzazioni utilizzate per l’allontanamento delle acque meteoriche e la planimetria nella quale sono evidenziate le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti; occorre sovrapporre i due elaborati;
- considerando che l’immisione delle acque di prima pioggia è prevista in acque superficiali, si rammenta che è necessario acquisire da parte del gestore del corpo idrico il nulla osta ai fini idraulici che dovrà essere allegato all’istanza finalizzata all’approvazione del piano di prevenzione e gestione;
- fornire notizie in merito al recapito dei reflui domestici provenienti dal fabbricato uffici; a tal proposito si rammenta che qualunque scarico non può essere attivato in assenza di autorizzazione espressa;

#### **Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell’opera**

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all’impianto deve avere durata inferiore all’anno; ;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell’esercizio dell’attività di gestione, verranno individuate nell’ambito dei successivi iter autorizzativi;

#### **Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell’impianto in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### **Adempimenti**

- All’ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all’ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione.

#### **Visti:**

- le risultanze dell’istruttoria condotta;
- la L.R. 40/98 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;*
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ed smi *“Norme in materia ambientale”;*
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.*” presentato dalla Società ICOS ECOLOGIA s.r.l. sede legale in Nichelino (TO) Via Cacciatori n. 78/bis, Partita IVA e C.F. 07959760013, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.
2. **di dare atto che** non si potrà mettere in esercizio l'impianto fino all'avvenuto collaudo dell'opera di difesa spondale sul Torrente Chisola;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

SC

Data: 16/06/2010

Il Dirigente del Servizio  
F.to in originale  
*dott.ssa Paola Molina*